



**Comune di**  
**CAPRARICA DI LECCE**  
**Provincia di Lecce**

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DEFINIZIONE**  
**AGEVOLATA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE**

Del. C.C. n. 7 .del 11.06.2026

Preambolo

Il Consiglio comunale

visto l'art. 52 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

- visto lo Statuto comunale e il Regolamento generale delle entrate del Comune di Caprarica di Lecce;
- vista la normativa statale che attribuisce a regioni ed enti locali la facoltà di introdurre forme di definizione agevolata delle entrate proprie, nel rispetto degli equilibri di bilancio;
- considerata la necessità di favorire l'adempimento spontaneo, ridurre lo stock dei crediti di difficile esigibilità e deflazionare il contenzioso, con procedure tracciabili e digitalizzate;

approva il seguente Regolamento.

### **Art. 1 – Oggetto e finalità**

Il presente Regolamento disciplina la definizione agevolata delle entrate Tributarie comunali di cui ai successivi articoli, mediante pagamento dell'importo dovuto a titolo di capitale e degli eventuali oneri non definibili, con riduzione o esclusione di sanzioni e/o interessi, secondo quanto previsto dal presente atto.

Finalità dell'istituto sono:

- (i) il miglioramento dei livelli di riscossione;
- (ii) la riduzione dei residui e dei crediti di difficile esigibilità;
- (iii) la deflazione del contenzioso;
- (iv) l'incremento della compliance mediante procedure standard, trasparenti e digitali.

## **Art. 2 – Ambito oggettivo**

Sono definibili in via agevolata le entrate tributarie comunali disciplinate e gestite dal Comune di Caprarica di Lecce.

Sono escluse dalla definizione agevolata le entrate per le quali la normativa statale esclude espressamente la definibilità agevolata, nonché le addizionali a tributi erariali e ogni altra entrata non rientrante nella competenza regolatoria comunale.

La definizione agevolata si applica esclusivamente alle obbligazioni riferite a periodi d'imposta/annualità 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 già notificati da questo Ente entro il 31/12/2025;

## **Art. 3 – Ambito soggettivo**

1. Possono accedere alla definizione agevolata i soggetti passivi/obbligati (contribuenti o debitori) e i coobbligati, anche in solido, che alla data di presentazione dell'istanza risultino destinatari di:
  - (i) avvisi di accertamento/atti di contestazione;
  - (ii) ingiunzioni fiscali/atti della riscossione;
  - (iii) atti relativi a procedure esecutive/cautelari;
  - (iv) controversie pendenti dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nei limiti e con gli effetti di cui all'art. 10.
2. L'accesso è consentito anche in presenza di piani di rateazione in corso, nei termini di coordinamento di cui all'art. 9.
3. La facoltà di definizione prevista dall'articolo 2 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal comune, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento ed agli accertamenti esecutivi di cui all'art. 2, comma 2, in tal caso, ai fini della rideterminazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'art. 3, comma 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non rimborsabili.
4. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata

delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione della domanda di definizione.

#### **Art. 4 – Attivazione della misura e durata della finestra**

1. Il termine per presentare l'istanza è fissato in 60 giorni dalla pubblicazione dell'avviso/atto di attivazione sul sito istituzionale;
2. Il Comune rende disponibile sul sito istituzionale la modulistica e una sezione informativa dedicata con FAQ operative.

#### **Art. 5 – Componenti definibili e non definibili**

1. La definizione agevolata comporta il pagamento:
  - (i) dell'imposta/entrata "capitale" dovuta;
  - (ii) delle spese di notifica e delle spese per procedure esecutive/cautelari già sostenute, ove applicabili;
  - (iii) degli eventuali oneri non definibili per legge o per loro natura.
2. Sono oggetto di definizione agevolata (riduzione o esclusione), secondo i parametri dell'art. 6:
  - (i) le sanzioni amministrativo-tributarie;
  - (ii) gli interessi, comunque denominati, maturati sino alla data di presentazione dell'istanza, nei limiti consentiti.
3. Restano fermi eventuali rimborsi/compensazioni solo ove espressamente previsti e compatibili con la disciplina di bilancio; in difetto, non sono ammessi rimborsi di somme versate a titolo di definizione.

#### **Art. 6 – Misura dell’agevolazione**

1. I debiti risultanti da accertamenti esecutivi in riscossione coattiva relativi ad entrate comunali tributarie, possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale e di notificazione degli atti.
2. Ai fini della definizione agevolata il debito deve risultare da atti esecutivi emessi entro il 31 dicembre 2025 per i quali non è stata ancora attivata la riscossione coattiva a mezzo ADER;
3. La definizione agevolata prevista dal presente articolo riguarda tutti i debiti certi, liquidi ed esigibili risultanti dalla posizione debitoria del richiedente.
4. Sono esclusi dalla definizione i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti
5. L’agevolazione è riconosciuta solo a fronte di istanza valida e del rispetto integrale delle condizioni di pagamento.

#### **Art. 7 – Presentazione dell’istanza e istruttoria**

1. L’istanza è presentata tramite PEC all’indirizzo uff\_protocollo.comune.caprarica.le@pec.rupar.puglia.it, con firma digitale o firma autografa e documento di identità o presentata direttamente all’ufficio protocollo del comune di Caprarica di Lecce.
2. L’istanza indica almeno: entrata, annualità, atto/i cui si riferisce, importi contestati, eventuale contenzioso pendente, modalità di pagamento scelta (unica soluzione/rate).
3. L’Ufficio Tributi comunica l’esito dell’istruttoria entro 60 giorni dalla ricezione, con determinazione dell’importo dovuto e dei relativi termini di pagamento.
4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 3, l’istanza si intende rigettata/non accolta

#### **Art. 8 – Effetti dell’adesione e sospensione delle azioni di recupero**

1. Dalla data di presentazione dell’istanza e fino alla scadenza della prima rata (o del pagamento in unica soluzione), il Comune può disporre, con atto motivato, la sospensione delle nuove azioni cautelari/esecutive, ferma restando la validità degli atti già adottati.
2. In caso di pagamento della prima rata o dell’unica soluzione, sono sospese le ulteriori azioni esecutive relative ai carichi oggetto di definizione, salvo decadenza.

## **Art. 9 – Pagamento e rateazione**

1. Il pagamento può avvenire:
  - a) in unica soluzione entro 30 giorni dalla comunicazione di accoglimento;
  - b) oppure in ricolazione delle rate mensili per fasce di debito secondo quanto disposto dall'art. 10 del regolamento delle entrate approvato con del. C.C. n. 28/2024:
    - l'importo minimo al di sotto del quale non si procede a dilazione è indicativamente pari euro 100,00;
    - da 100,00 a 400,00 euro: fino a quattro rate mensili;
    - da euro 400,01 a euro 1.000,00: da cinque a dodici rate mensili;
    - da euro 1.000,01 a euro 3.000,00: da tredici a ventiquattro rate mensili;
    - da euro 3.000,01 a euro 6.000,00: da venticinque a trentasei rate mensili;
    - da euro 6.000,01 a euro 20.000,00: da trentasei a quarantacinque rate mensili;
    - da euro 20.000,01 a 60.000: da quarantasei a sessanta rate mensili da definire mediante presentazione della documentazione prevista dall'art. 10 del Regolamento delle Entrate in vigore;
    - oltre euro 60.000,01: fino a settantadue rate mensili da definire mediante presentazione della documentazione prevista dall'art. 10 del Regolamento delle Entrate in vigore.
2. Le rate scadono il giorno 15 di ciascun mese. Il mancato pagamento di una rata entro 5 giorni dalla scadenza configura inadempimento ai fini della decadenza (art. 11), salvo quanto previsto dal comma 3.
3. (Clausola “tolleranza” consigliata) È ammesso un lieve ritardo non superiore a 5 giorni senza effetti di decadenza, fermo il pagamento degli eventuali interessi di mora nella misura ordinaria per il periodo di ritardo, se compatibile con la disciplina applicabile.

## **Art. 10 – Definizione agevolata in pendenza di contenzioso**

1. Nella dichiarazione di cui all'art. 3, comma, 1, il debitore indica in modo esaustivo l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi.
2. Il debitore deposita istanza di rinuncia al contenzioso ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e dal primo gennaio 2027 ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175, nei trenta giorni successivi alla scadenza del pagamento della prima rata o unica rata, allegando la relativa quietanza di pagamento. La dichiarazione di volersi avvalere del

beneficio della definizione agevolata, allegata all'istanza di rinuncia al ricorso, produce l'effetto di accettazione da parte del comune della rinuncia al ricorso e accordo tra le parti per la compensazione delle spese di lite.

3. La mancata indicazione di giudizi in essere comporta l'inefficacia della definizione agevolata in riferimento ai carichi coinvolti. Nell'ipotesi in cui l'impugnazione sia stata proposta dal Comune, con la presentazione della suddetta dichiarazione, il debitore si impegna ad accettare, con la compensazione delle spese di lite, l'atto di rinuncia che sarà depositato dal Comune medesimo, allegando la quietanza di pagamento della prima o unica rata.
4. Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia al ricorso da parte del debitore, o la mancata accettazione della rinuncia dell'Ente impositore, determina l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti di cui al contenzioso in questione ed i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

#### **Art. 11 – Decadenza dalla definizione agevolata (clausola centrale)**

1. Il contribuente decade dai benefici della definizione agevolata in caso di:
  - (i) mancato, insufficiente o tardivo pagamento dell'unica soluzione;
  - (ii) mancato pagamento, insufficiente o tardivo pagamento di una rata oltre il termine di tolleranza di cui all'art. 9;
  - (iii) irregolarità essenziali dell'istanza non sanate entro il termine assegnato dall'Ufficio;
  - (iv) dichiarazioni mendaci o utilizzo di documentazione falsa;
  - (v) mancato deposito della rinuncia/atti necessari nel contenzioso nei termini di cui all'art. 10, quando richiesto come condizione.
2. La decadenza è dichiarata con provvedimento dell'Ufficio Tributi notificato al contribuente, contenente il ricalcolo del dovuto in via ordinaria.
3. In caso di decadenza:
  - (i) gli importi versati sono acquisiti a titolo di acconto sul dovuto complessivo;
  - (ii) si applicano sanzioni e interessi nella misura ordinaria per l'importo residuo;
  - (iii) riprendono o possono essere avviate le procedure di riscossione coattiva per il residuo;
  - (iv) non è dovuto alcun rimborso delle somme versate.
4. (Opzione) È esclusa la riammissione alla definizione, salvo errore materiale riconosciuto dall'Ufficio o forza maggiore documentata nei limiti di cui all'art. 12.

#### **Art. 12 – Cause di non imputabilità e rimedi (opzione prudenziale)**

1. Il contribuente può richiedere, entro 10 giorni dalla decadenza, la disapplicazione della stessa esclusivamente per comprovata causa di forza maggiore che abbia reso impossibile il pagamento o l'adempimento (es. eventi eccezionali debitamente documentati).
2. L'Ufficio decide con provvedimento motivato entro 30 giorni; in caso di accoglimento, dispone la riattivazione del piano alle condizioni originarie, con eventuale rimodulazione delle scadenze.

#### **Art. 13 – Coordinamento con rateazioni e procedure in corso**

1. Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'art. 2, comma 1, anche i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sez. Prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte Prima, del Titolo IV, Capo II, Sez. II e III, del codice della Crisi Impresa e dell'Insolvenza di cui al Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

#### **Art. 14 – Modalità digitali, tracciabilità e comunicazioni**

1. Il Comune assicura l'utilizzo di strumenti digitali per: istanze, protocollazione, comunicazioni, pagamenti e rendicontazione.
2. Ogni istanza è identificata da un numero di protocollo.

#### **Art. 15 – Trattamento dei dati personali**

1. Il trattamento dei dati personali avviene per finalità istituzionali connesse alla gestione delle entrate e della definizione agevolata, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
2. Il titolare del trattamento è il Comune di Caprarica di Lecce; responsabili e incaricati sono individuati secondo l'organizzazione interna.

### **Art. 16 – Monitoraggio, rendicontazione e clausola di salvaguardia finanziaria**

1. L'Ufficio Entrate, con la Ragioneria, predispone report periodici (almeno trimestrali) su: numero istanze, importi definiti, incassi, scadenze, impatto su residui e crediti di difficile esigibilità.
2. Qualora gli esiti dell'operazione determinino scostamenti rilevanti e non sostenibili rispetto agli equilibri di bilancio, la Giunta/Consiglio può disporre, con atto motivato, la rimodulazione o la chiusura anticipata della finestra per nuove adesioni, restando salvi i diritti già perfezionati.

### **Art. 17 – Pubblicazione, efficacia e disposizioni finali**

1. Il presente Regolamento e l'avviso di attivazione sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Caprarica di Lecce nella sezione Regolamenti. La pubblicazione costituisce condizione di efficacia.
2. Per quanto non espressamente disciplinato, si applicano le disposizioni dell'ordinamento vigente in materia di entrate locali, riscossione e processo tributario.
3. Il presente Regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.

### **Allegati operativi (consigliati)**

- Allegato A – Istanza di definizione agevolata (modello)
- Allegato B – Dichiarazione per contenzioso pendente (impegno a rinuncia e depositi)
- Allegato C – Informativa privacy